



ORIGINALE

COMUNE DI MONTESPERTOLI

(Città Metropolitana di Firenze)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 90 del 25/06/2021

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARiffe
PER L'ANNO 2021 E DELLE RELATIVE DETERMINAZIONI**

L'anno 2021 il giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 21:15, in modalità Videoconferenza, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Andrea Migliorini nella Sua qualità di Presidente e così composto:

		Pr	As			Pr	As
MUGNAINI ALESSIO	Consigliere	P		NISTRI ALBERTO	Consigliere	P	
FRANCALANCI SERENA	Consigliere	P		BASSI LEONARDO	Consigliere		Ag
HAEUSL FLORIAN	Consigliere		Ag	GIUSTI GIACOMO	Consigliere	P	
GHIZZANI JESSICA	Consigliere	P		MACALLE' NICCOLO'	Consigliere	P	
BRANDI MICHELE	Consigliere	P		MIGLIORINI ANDREA	Consigliere	P	
GIOVANNETTI ANDREA	Consigliere	P		GUIDUCCI CARLO	Consigliere	P	
CANUTI VALENTINA	Consigliere	P		MORELLI LUCIANA	Consigliere	P	
MAIONCHI RANIERI	Consigliere	P		SERGI MARGHERITA	Consigliere	P	
CAVALLARO ROSETTA	Consigliere		Ag				

Consiglieri assegnati n° 17 Presenti n° 14

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, Il Segretario **Stefano Salani**.

Scrutatori:

GHIZZANI JESSICA, CANUTI VALENTINA, MORELLI LUCIANA

In relazione all'articolo 73 del D.L. 17/03/2020 n° 18 pubblicato sulla G.U. n° 70 del 17/03/2020 il quale recita: "i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità,

nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”;

Considerato quindi che i lavori del Consiglio si svolgono con tutti i consiglieri collegati da remoto, compreso il Segretario Comunale;

Il Segretario comunale attesta la presenza dei consiglieri di cui sopra, la cui casella è contrassegnata con una “P” alla colonna “Presente”, previa diretta identificazione visiva e conoscenza diretta, nella seduta odierna del Consiglio Comunale realizzata attraverso la videoaseduta, in applicazione dell’articolo 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020 e giusto Decreto del Presidente del consiglio comunale n. 3 del 21/10/2020;

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015 e la Legge n. 166/2016 con le quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato integralmente il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2020, e dato atto che in questa stessa seduta sono state approvate le modifiche al citato Regolamento, atte a recepire le novità normative sopravvenute;

Premesso che:

- l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione

- dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in conformità al nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
 - ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;
 - ai sensi dell'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, al fine di semplificare la individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
 - le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Considerato, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge 147/2013, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni;
- ai sensi dell'art. 1, comma 662, della L. n. 147 del 27/12/2013, è prevista l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di

approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Dato atto che:

- la competente Autorità d'ambito ATO Toscana Centro, in data 16/06/2021, con nota acquisita al protocollo dell'Ente con il n.15447/2021, ha trasmetto a questo Comune l'approvazione della validazione del Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune per l'anno 2021, redatto ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e comprendente la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- in questa stessa seduta è stata approvata la deliberazione di presa d'atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, che si richiama integralmente;

Dato atto che l'ammontare dei costi per l'anno 2021 di cui al Piano Economico Finanziario sopra richiamato, è pari ad € 2.150.763,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che il costo complessivo del Piano Economico Finanziario per l'anno 2021 redatto e validato da ATO Toscana Centro, ai sensi della deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, è al netto delle riduzioni non tariffarie, il cui gettito è coperto dal bilancio comunale, ed in particolare non tiene conto:

- del costo delle agevolazioni sociali per le utenze domestiche, disciplinate dall'art. 17 del vigente Regolamento TARI ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, stimato in € 11.476,92, come risulta dalla determinazione n. 948 del 22/12/2020;
- del costo della gestione dei rifiuti degli edifici comunali, pari ad € 22.313,98, risultante dal programma di gestione della tassa di rifiuti;
- del costo delle istituzioni scolastiche al netto del contributo MIUR, pari ad € 16.882,81, risultante dal programma di gestione della tassa di rifiuti;

Dato atto che:

- l'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, al comma 5 prevedeva la possibilità per i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- che il Comune di Montespertoli mediante delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30/07/2020 si è avvalso della facoltà di cui al punto precedente, confermando espressamente per il 2020 le tariffe TARI applicate per l'anno 2019;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n.18/2020 *"l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"* (componente RCU);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 21/12/2020 è stato determinato l'importo del predetto differenziale pari ad € 90.374,00 e si è

- ritenuto di provvedere al conguaglio del citato differenziale nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti;
- a seguito della presentazione di istanza di verifica della sussistenza dell'equilibrio economico finanziario da parte del gestore, le componenti di conguaglio di cui al punto precedente, sono rideterminate dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione ATO Toscana Centro n. 7/2021 in € 168.942,00;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 15/04/2021 con la quale è stato deliberato di utilizzare il fondo connesso all'emergenza COVID-19 per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali dell'anno 2020 istituito con l'art. 106 del DL 34/2020, convertito con modificazione dalla L. 77/2020, per il finanziamento della rata annuale 2021 del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 (componente RCU), pari ad € 56.314,00;

Rilevato pertanto che l'importo del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al lordo delle riduzioni non tariffarie e dell'importo coperto dal fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali sopra citato è così determinato:

A) Totale PEF 2021	€ 2.150.763,00
B) Riduzioni non tariffarie:	
agevolazioni sociali per le utenze domestiche	€ 11.476,92
tassa sui rifiuti degli edifici comunali	€ 22.313,98
tassa sui rifiuti degli edifici scolastici	€ 16.882,81
C) Finanziamento rata 2021 del conguaglio PEF 2019/PEF 2010	€ 56.314,00

Totale PEF 2021 da coprire con entrate tariffarie A) – B) – C) = € 2.043.775,29

Dato atto che ai fini della determinazione dell'importo dei costi fissi e variabili:

- la parte variabile viene rettificata dell'importo di € 56.314,00 relativo al finanziamento della prima rata del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 (componente RCU), in quanto la rideterminazione delle componenti del detto conguaglio ha causato un aumento della parte variabile e una diminuzione della parte fissa del costo del servizio;
- l'importo della voce del Piano Economico Finanziario “Le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020” viene destinato alla rettifica della parte fissa per € 110.806,00 e alla rettifica della parte variabile per € 318.626,00, in linea con l'aumento proporzionale che hanno subito le due voci di costo rispetto alle relativi voci del PEF 2020;

Considerato che è stato effettuato il calcolo delle tariffe, tenuto conto dell'obbligo di copertura integrale dei costi del PEF di cui sopra, mediante apposito simulatore, i cui conteggi sono conservati agli atti dell'ufficio;

Accertato che il calcolo delle tariffe TARI 2021, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme alle disposizioni dell'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013 sopra citato, non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd eccedenti rispetto ai limiti di legge;

Ritenuto di confermare le stesse percentuali delle riduzioni tariffarie di cui agli artt. 11, 12, 13 e 16, nonché delle agevolazioni sociali di cui all'art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, in linea con quanto disposto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21/2020 e n. 47/2021;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana;

Richiamati:

- il D.M. 21 ottobre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispettiva e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma pagoPA, per il versamento automatico delle somme ai rispettivi Enti impositori - Comuni per la TARI e Province/Città Metropolitane per il TEFA;
- il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2021 "Pagamento TARI-TEFA mediante l'utilizzo della piattaforma PagoPA – D.M. 21 ottobre 2020", con il quale sono state individuate alcune prassi che possono agevolare nella corretta gestione degli avvisi di pagamento della TARI e del TEFA per l'anno 2021, tra cui la soluzione di includere il TEFA nel pagamento dell'ultima rata prevista dal Piano delle riscossioni per l'anno 2021, al fine di permettere ai Partner tecnologici e ai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), di adeguare le proprie procedure per l'attuazione delle misure di cui sopra;

Ritenuto opportuno di adottare la soluzione individuata dal MEF e di applicare il TEFA nel pagamento del saldo TARI 2021, per evitare che gli sviluppi informatici in capo agli Enti creditori e ai PSP comportino ritardi e disservizi nei confronti dell'utenza;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale il Comune è chiamato alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima, il 30 gennaio 2020, come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia", l'11 marzo 2020;

Preso atto inoltre che il legislatore nazionale è più volte intervenuto nell'ordinamento con normative emergenziali e con diverse misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese e che anche l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta:

- con la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, che ha dettato le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie per categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti

volti ad arginare l'emergenza sanitaria adottati fino alla data del 5 maggio 2020;

- con la deliberazione n. 238 del 23 giugno 2020, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall'emergenza da Covid-19;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30/07/2020, con la quale sono state approvate le agevolazioni TARI 2020 a favore delle attività economiche riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione delle attività con i provvedimenti governativi adottati per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel periodo marzo-maggio 2020;

Richiamati integralmente i seguenti provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'emergenza da COVID-19:

- il DPCM 24 ottobre 2020, emanato per fronteggiare la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020;
- il DPCM 3 novembre 2020, con il quale sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio in base al livello di contagi e classificando le Regioni in tre aree (zona gialla, zona arancione e zona rossa) corrispondenti a differenti livelli di criticità, e sono stati disciplinati vincoli e restrizioni all'esercizio delle attività economiche e allo spostamento della popolazione;
- l' Ordinanza del Ministero della salute del 13 novembre 2020, che ha inserito la Regione Toscana in zona rossa a partire dal 15 novembre 2020;
- l' Ordinanza del Ministero della salute del 05/12/2020, che ha classificato la Regione Toscana in zona arancione dal 6 dicembre 2020;
- il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, che ha emanato norme in materia di spostamenti all'interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021;
- il DPCM 3 dicembre 2020 che ha dettato disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021;
- il DL 18 dicembre 2020, n. 172, che ha disciplinato le regole sugli spostamenti e limitazioni anti-Coronavirus per il periodo delle festività natalizie;
- il DL 05 gennaio 2021 , n. 1, in vigore dal 7 gennaio 2021, il quale ha disposto per il 9 e 10 gennaio 2021 su tutto il territorio nazionale, le misure previste per la "zona arancione";
- l'Ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, l'Ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, l'Ordinanza del Ministro della salute 22 gennaio 2021 e l'Ordinanza ministeriale 29 gennaio 2021, ai sensi delle quali la Regione Toscana è stata classificata in zona gialla dall'11 gennaio 2021 al 13 febbraio 2021;
- il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza, è stato prorogato il divieto di spostamenti tra le regioni e province autonome;
- il Dpcm 14 gennaio 2021 con il quale sono state modificate le restrizioni previste in base a differenti livelli di criticità da contagio da COVID-19 per zone gialle, arancioni e rosse, confermando la maggior parte delle restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero;
- l'Ordinanza del Ministro della salute 12 febbraio 2021, l'Ordinanza del Ministro della salute 19 febbraio 2021, l'Ordinanza ministeriale 27 febbraio 2021, l'Ordinanza ministeriale 5 marzo 2021, l'Ordinanza ministeriale 12

marzo 2021, ai sensi delle quali la Regione Toscana è stata classificata in zona arancione dal 14 febbraio al 21 marzo 2021;

- il Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, che ha definito nuovamente le restrizioni previste per zone con differenti livelli di criticità di contagio da Coronavirus e ha prorogato al 27 marzo 2021 i divieti di spostamento in entrata e uscita tra i territori di diverse regioni e province autonome;
- il Dpcm 2 marzo 2021, il quale ha modificato parzialmente le restrizioni alle attività previste per le zone gialle, arancioni e rosse e ha confermato il divieto di spostamenti tra le Regioni fino al 27 marzo;
- il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, con il quale sono state disposte le regole sugli spostamenti e limitazioni anti-COVID-19 per il periodo pasquale;
- l' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana 20 marzo 2021, n. 37, con la quale il territorio del Comune di Montespertoli è stato classificato in zona rossa a partire dal 22 marzo 2021;
- l'Ordinanza ministeriale 26 marzo 2021 e l'Ordinanza ministeriale 2 aprile 2021, ai sensi delle quali la Regione Toscana è stata classificata in zona rossa dal 29 marzo 2021 all'11 aprile 2021;
- il Decreto-legge del 1° aprile 2021, con il quale è stata disposta applicazione delle misure previste per la zona arancione anche alle Regioni in zona gialla;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana 10 aprile 2021, n. 43, con la quale il territorio del Comune di Montespertoli è stato classificato in zona rossa a partire dal 12 aprile 2021;
- il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con il quale sono state disposte misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- l'Ordinanza ministeriale 23 aprile 2021, ai sensi della quale la Regione Toscana è stata classificata in zona gialla a partire dal 24 aprile 2021;

Preso atto che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ha indebolito il tessuto economico-sociale del Comune nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle fasce più deboli della popolazione e sulle attività economiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa;

Ritenuto conseguentemente necessario assicurare forme di riduzioni della TARI volte a sostenere le categorie economiche colpite dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, le quali hanno conseguentemente portato alla minor produzione dei rifiuti da parte delle attività economiche stesse;

Preso atto che l'accennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, stabilendo quanto di seguito:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa

intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

Atteso che, sebbene alla data odierna non sia stato ancora emanato il decreto di cui al comma 2 del citato art. 6 del DL 73/2021, IFEL – Fondazione ANCI ha reso noto il sistema di calcolo per la ripartizione del fondo statale a favore degli enti locali dal quale risulta che al Comune di Montespertoli dovrebbe essere assegnato l'importo di € 111.376,00;

Considerato inoltre che in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 verificatasi a decorrere da ottobre 2020, diversamente da quanto avvenuto a seguito dell'emergenza della primavera 2020, non sono state dettate linee guida per definire e gestire riduzioni tariffarie per le categorie sottoposte a chiusure forzate e a limitazioni nell'esercizio della propria attività e che le riduzioni TARI 2020 per le attività economiche, approvate con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/2020, tenevano conto del solo contesto del primo semestre 2020 ed in particolare del periodo del cosiddetto “lockdown” determinatosi nei mesi di marzo-maggio 2020;

Rilevato inoltre che le aziende del settore turistico-ricettivo, particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti sia dei turisti nazionali che stranieri, non hanno beneficiato delle agevolazioni TARI 2020, approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/2020, in quanto tali agevolazioni non hanno tenuto conto dell'impatto sulle dette attività delle restrizioni imposte dai provvedimenti emanati a livello nazionale per fronteggiare l'emergenza sanitaria della primavera 2020;

Richiamato il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”;

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che, già per l'anno 2020, avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dal citato comma 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa ai sensi del sopracitato comma 660 della L. 147/2013, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- “*Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe,....*”
- “*...., si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”. Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l'anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria”*

Accertato che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021 stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad “*attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività*”, anche “*in misura superiore alle risorse assegnate*”, evitando “*in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti*”, e così pertanto indicando espressamente agli enti locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

Considerato che le agevolazioni in questione siano da considerarsi agevolazioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre alla situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni e agevolazioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta e si ritiene

opportuno disciplinare tali agevolazioni all'interno della presente delibera tariffaria alla quale è riconosciuto potere regolamentare;

Ritenuto necessario e opportuno, per quanto sopra esposto, riconoscere ulteriori riduzioni TARI 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, riconducibili alla minore produzione dei rifiuti causata dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, secondo i seguenti criteri:

a) riduzione della parte variabile e della parte fissa della tariffa per tutte le utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui siano state disposte le chiusure obbligatorie nel corso del periodo dal 24/10/2020 al 24/04/2021, pari al dovuto per i giorni di chiusura stabiliti, ed in particolare per le attività codificati con i seguenti codici ATECO:

Codice ATECO	Descrizione attività
475110	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
475120	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
475910	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
475920	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
477110	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
477150	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
477210	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
477700	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
772101	Noleggio di biciclette
823000	Organizzazione di convegni e fiere
841240	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca
931300	Gestione di palestre
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999	Altre attività sportive nca
949920	Attività di organizzazioni che persegono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca
960201	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
960202	Servizi degli istituti di bellezza

Nel caso in cui l'elenco delle attività con lo stesso codice ATECO comprenda attività sospese per periodi diversi, la riduzione viene riconosciuta limitatamente ai giorni effettivi di chiusura obbligatoria;

b) riduzione della parte variabile e della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche del settore turistico-ricettivo, codificate con i codici ATECO sotto riportati, particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria per le ragioni sopra richiamate, rapportata al calo delle presenze turistiche nel Comune di Montespertoli nell'arco dell'anno 2020 (dati del

Portale “Statistica del turismo” della Città Metropolitana di Firenze), pari all’82%;

Codice ATECO	Descrizione attività
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator
551000	Alberghi
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

c) riduzione della parte variabile e della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche del settore della ristorazione, codificate con i codici ATECO sotto riportati, calcolata applicando i coefficienti relativi all’impatto dannoso delle restrizioni nell’esercizio delle loro attività, imposte dalla normativa sopra citata, ed in particolare del 44,26% per i ristoranti con e senza somministrazione e del 40,49% per bar, pasticcerie e gelaterie;

Codice ATECO	Descrizione attività
561011	Ristorazione con somministrazione
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56103	Gelaterie e pasticcerie
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina

Dato atto che le riduzioni sopracitate saranno applicate alle utenze non domestiche già nella prima emissione di avvisi di pagamento TARI 2021 in base ai codici ATECO risultanti nel programma della gestione della tassa sui rifiuti e reperiti nelle banche dati di Registro Imprese e SIATEL - Punto Fisco e con riferimento alle tariffe vigenti al momento della emissione medesima;

Dato atto che l’importo delle riduzioni di cui al capoverso precedente viene stimato in via presuntiva in 110.500,00 euro circa e che la relativa copertura sarà garantita a valere delle somme disponibili del fondo di cui al comma 1 dell’art. 6 del DL 73/2021 sopra citato, e che comunque la variazione in diminuzione della previsione in entrata da TARI sarà inserita nella deliberazione di assestamento generale del bilancio 2021;

Ritenuto che tali riduzioni alle utenze non domestiche non siano classificate come aiuti di stato in quanto trattasi del minor prelievo della tassa sui rifiuti, causato dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, ai sensi della normativa emergenziale nazionale e regionale, che non prevede alcun criterio di discrezionalità, selettività o vantaggio economico;

Considerate altresì la grave crisi economica che ha colpito, a seguito delle chiusure economiche durante emergenza dall’epidemia COVID-19, molte famiglie del territorio comunale e la volontà di questa amministrazione comunale di sostenere le famiglie più colpite;

Ritenuto opportuno di approvare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 27 dicembre 2013 e in linea con quanto già deliberato per l'anno 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2020, la riduzione del 60% di quanto dovuto a titolo TARI 2021 per famiglie che si trovano in situazione di maggiori difficoltà economiche a causa della diffusione del virus COVID-19, ed in particolare:

- a) per tutti i contribuenti che hanno presentato l'istanza e, a seguito della verifica dei requisiti, ottenuto "buono spesa" nel corso del 2020 e del 2021, in attuazione dell'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli e ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154,
- b) per tutti i beneficiari nel corso del 2020 e del 2021 del Fondo Famiglie, istituito con deliberazioni della Giunta Comunale n. 251 del 01/12/2020 e n.105 del 06/05/2021 e con eventuali successivi atti;

Dato atto che la stima dell'agevolazione di cui al capoverso precedente ammonta, alla data odierna, complessivamente a 35.000,00 euro circa, che la relativa copertura sarà garantita a valere delle somme disponibili del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali dell'anno 2020, istituito con l'art. 106 del DL 34/2020, convertito con modificazione dalla L. 77/2020, e che le riduzioni in questione saranno concesse, nel rispetto dei criteri sopra citati, fino alla concorrenza della disponibilità del fondo assegnato;

Dato atto che le riduzioni alle utenze domestiche sopraccitate saranno applicate già nella prima emissione di avvisi di pagamento TARI 2021 e con riferimento alle tariffe vigenti al momento della emissione medesima;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/04/2021, con la quale è stato approvato il Piano delle riscossioni TARI 2021;

Visti:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 338, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce "*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*";
- il DM del 13 gennaio 2021, che stabilisce "*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021*";
- il comma 4 dell'art. 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che ha differito al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;

- il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 maggio;
- il comma 5 dell'art. 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha disposto, limitatamente all'anno 2021 e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento espressi dal responsabile dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere della I commissione consiliare;

Con voti favorevoli 9 (Maggioranza), n. 5 astenuti (Migliorini, Macallè, Morelli, Guiducci per Progetto Montespertoli, Sergi per Gruppo Misto), espressi nelle forme di legge dai n. 14 consiglieri presenti

DELIBERA

1. **Di approvare**, per tutto quanto specificato in narrativa, le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2021, come indicate nel prospetto **allegato "A"**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente sia le utenze domestiche sia le utenze non domestiche;
2. **Di prendere atto** degli scostamenti delle tariffe rispetto al precedente anno, così come si evince dalle tabelle di raffronto di cui all'**allegato "B"**;
3. **Di stabilire** le seguenti percentuali di riduzione riferite agli articoli del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti:

Riduzione per le utenze domestiche

(Art. 11 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti)
(comma 1 lettera a)

La riduzione del 30% sarà applicata alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che l'utente attesti, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che l'immobile, o parti dello stesso, non siano cedute, anche temporaneamente, in locazione o in comodato e che l'immobile sia stato oggetto di utilizzo occasionale e marginale nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione, attestando che tale uso ridotto è altresì rilevabile dal contenuto consumo di acqua inferiore a 70 mc o di energia elettrica inferiore a 500 Kw e dal limitato conferimento dei rifiuti urbani. In caso di accertamento da parte del Comune o del gestore delegato, l'utente, pena l'esclusione della riduzione, dovrà dimostrare idonea documentazione attestante i ridotti consumi di acqua ed energia elettrica relativi all'utenza in oggetto.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere presentata, a pena di decadenza, al verificarsi delle condizioni d'uso particolari di cui al capoverso precedente e comunque entro il 16 settembre 2021.

(Art. 12 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti)
(comma 2)

La riduzione sarà applicata con riferimento alle rilevazioni relative ai conferimenti differenziati effettuati nell'anno precedente a quello di applicazione del tributo e non sono cumulabili per applicazioni in anni successivi nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;

b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):

- da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
- fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%;

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti per le utenze domestiche è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in cui sono stati effettuati detti conferimenti.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno precedente alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

1. conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
2. conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

Riduzione per le utenze non domestiche

(Art. 11 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti)

(comma 1 lettera b)

La riduzione del 30% sarà applicata ai locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia.

La documentazione di cui al capoverso precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, al verificarsi delle condizioni d'uso particolari e comunque entro il 16 settembre 2021.

(Art. 13 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti)

La riduzione sarà applicata con riferimento alle rilevazioni relative ai conferimenti differenziati effettuati nell'anno precedente a quello di applicazione del tributo e non sono cumulabili per applicazioni in anni successivi nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla

base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno precedente alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche

(Art. 16 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti)

La riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi, è stabilita nella misura del 5% con un conferimento minimo di 5kg/mq.

Il costo unitario CU di cui punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e previsto al comma 3 dell'art. 28bis del regolamento comunale TARI, per l'anno 2021 ammonta ad € 0,128/kg.

4. **Di stabilire**, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, le seguenti agevolazioni ISEE:

- a) esenzione per redditi ISEE fino a € 5.000,00;
- b) riduzione 30% per redditi ISEE da € 5.001,00 fino a € 10.000,00.

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza entro il 16 settembre 2021; in attesa della presentazione dell'ISEE 2021, si applicano a titolo di acconto le riduzioni o le esenzioni attribuite per il 2020, salvo conguaglio con la terza rata 2021.

5. **Di dare atto** che i criteri per l'individuazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti sono definiti dalla deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 e che i criteri per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/1999 e ci si avvale della facoltà prevista dall'art. 1, comma 652, della legge 147/2013;

6. **Di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

7. **Di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione assicura la integrale copertura dei costi di gestione previsti nel Piano Economico Finanziario 2021, validato dall'Autorità d'ambito ATO Toscana Centro;

8. Di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) sarà incluso nel pagamento del saldo TARI 2021;

9. Di approvare le seguenti riduzioni TARI 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, riconducibili alla minore produzione dei rifiuti causata dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, secondo i seguenti criteri:

a) riduzione della parte variabile e della parte fissa della tariffa per tutte le utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui siano state disposte le chiusure obbligatorie nel corso del periodo dal 24/10/2020 al 24/04/2021, pari al dovuto per i giorni di chiusura stabiliti, ed in particolare per le attività codificati con i seguenti codici ATECO:

Codice ATECO	Descrizione attività
475110	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
475120	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
475910	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
475920	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
477110	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
477150	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
477210	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
477700	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
772101	Noleggio di biciclette
823000	Organizzazione di convegni e fiere
841240	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari
900109	Altre rappresentazioni artistiche

900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca
931300	Gestione di palestre
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999	Altre attività sportive nca
949920	Attività di organizzazioni che persegono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca
960201	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
960202	Servizi degli istituti di bellezza

Nel caso in cui l'elenco delle attività con lo stesso codice ATECO comprenda attività sospese per periodi diversi, la riduzione viene riconosciuta limitatamente ai giorni effettivi di chiusura obbligatoria;

b) riduzione della parte variabile e della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche del settore turistico-ricettivo, codificate con i codici ATECO sotto riportati, particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria per le ragioni sopra richiamate, rapportata al calo delle presenze turistiche nel Comune di Montespertoli nell'arco dell'anno 2020 (dati del Portale "Statistica del turismo" della Città Metropolitana di Firenze), pari all'82%;

Codice ATECO	Descrizione attività
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator
551000	Alberghi
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

c) riduzione della parte variabile e della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche del settore della ristorazione, codificate con i codici ATECO sotto riportati, calcolata applicando i coefficienti relativi all'impatto dannoso delle restrizioni nell'esercizio delle loro attività, imposte dalla normativa sopra citata, ed in particolare del 44,26% per i ristoranti con e senza somministrazione e del 40,49% per bar, pasticcerie e gelaterie;

Codice ATECO	Descrizione attività
561011	Ristorazione con somministrazione
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56103	Gelaterie e pasticcerie
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina

10. **Di dare atto** che l'importo delle riduzioni di cui al capoverso precedente viene stimato in via presuntiva in 110.500,00 euro circa e che la relativa copertura sarà garantita a valere delle somme disponibili del fondo di cui al comma 1 dell'art. 6 del DL 73/2021 sopra citato, e che comunque la variazione in diminuzione della previsione in entrata da TARI sarà inserita nella deliberazione di assestamento generale del bilancio 2021;

11. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 27 dicembre 2013, la riduzione del 60% di quanto dovuto a titolo TARI 2021 per famiglie che si trovano in situazione di maggiori difficoltà economiche a causa della diffusione del virus COVID-19, ed in particolare:

a) per tutti i contribuenti che hanno presentato l'istanza e, a seguito della verifica dei requisiti, ottenuto "buono spesa" nel corso del 2020 e del 2021, in attuazione dell'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli e ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154;

b) per tutti i beneficiari nel corso del 2020 e del 2021 del Fondo Famiglie, istituito con deliberazioni della Giunta Comunale n. 251 del 01/12/2020 e n.105 del 06/05/2021 e con eventuali successivi atti;

12. **Di dare atto** che la stima dell'agevolazione di cui al capoverso precedente ammonta, alla data odierna, complessivamente a 35.000,00 euro circa, e che la relativa copertura sarà garantita a valere delle somme disponibili del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali dell'anno 2020, istituito con l'art. 106 del DL 34/2020, convertito con modificazione dalla L. 77/2020, e che le riduzioni in questione saranno concesse, nel rispetto dei criteri sopra citati, fino alla concorrenza della disponibilità del fondo assegnato;

13. **Di dare atto** che le riduzioni di cui ai punti 9 e 11 saranno applicate alle utenze non domestiche e domestiche già nella prima emissione di avvisi di pagamento TARI 2021 e con riferimento alle tariffe vigenti al momento della emissione medesima;

14. **Di allegare** il parere del Revisore Unico dei Conti (allegato C);

15. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

Con separata votazione e con voti favorevoli 9 (Maggioranza), n. 5 astenuti (Migliorini, Macallè, Morelli, Guiducci per Progetto Montespertoli, Sergi per Gruppo Misto), espressi nelle forme di legge dai n. 14 consiglieri presenti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in relazione alla necessità di rispettare i termini di legge previsti per l'approvazione di tariffe e aliquote relative ai tributi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
Andrea Migliorini

Il Segretario
Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.

Comune di Montespertoli
Tariffa TARI 2021

DOMESTICO			tariffa al lordo delle riduzioni	
N. componenti	coef. Ka	coef. Kb	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	1,00	0,60	0,890	48,13
2	1,05	1,40	0,936	112,30
3	1,10	1,80	0,970	144,39
4	1,20	2,20	1,070	176,47
5	1,28	2,90	1,136	232,62
6	1,31	3,40	1,165	277,22

NON DOMESTICO				tariffa senza avvio a recupero	
Cat.	Attività	coef. Kc	coef. Kd	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	musei,associazioni,luoghi culto	0,57	5,65	1,3697	1,5816
2	cinematografi e teatri	0,44	4,10	1,0724	1,2383
3	autorimesse/magazzini no v. diretta	0,50	4,80	1,1991	1,3846
4	campeggi/distributori/imp.sportiv	0,79	7,30	1,9059	2,2008
5	stabilimenti balneari	0,62	5,70	1,4331	1,6548
6	esposizioni, autosaloni	0,51	4,64	1,2186	1,4072
7	alberghi con ristorante	1,47	13,58	3,5340	4,0808
8	alberghi senza ristorante	1,11	10,98	2,6810	3,0957
9	case di cura e riposo / caserme	1,23	11,31	2,8857	3,3321
10	ospedale	1,50	13,80	3,4609	3,9963
11	uffici/agenzie/studi profession.	1,36	13,55	3,2952	3,8050
12	banche ed istituti di credito	0,78	7,15	1,8767	2,1670
13	negozi abbigliamento/calzature/..	1,15	10,61	2,7736	3,2027
14	edicola/farmacia/tabac./plurilic	1,33	12,21	3,1977	3,6924
15	negozi particolari - filatelie	0,83	7,61	2,0132	2,3246
16	banchi di mercato beni durev.	1,47	13,54	3,5486	4,0976
17	attività artig. parrucchieri	1,09	10,02	2,6420	3,0507
18	attività artig. falegname	0,93	8,57	2,2374	2,5835
19	carrozzeria/autof./elettrauto	1,17	10,76	2,8175	3,2533
20	attività indust. capannoni prod	0,76	6,99	1,8523	2,1389
21	attività artig.prod.beni specif	0,78	8,10	1,8962	2,1895
22	ristoranti/tratt./osterie/pizzer	3,91	40,99	9,3542	10,8013
23	mense,birrerie,amburgherie	3,95	36,30	9,4370	10,8970
24	bar/caffè/pasticceria	2,91	26,77	7,1168	8,2178
25	supermercati/pane/pasta/macel.	2,14	19,75	5,1329	5,9269
26	plurilicenze alimentari e miste	2,14	19,75	5,1329	5,9269
27	ortofrutta/pescher./fiori/piante	4,88	44,91	11,7524	13,5706
28	ipermercati di generi misti	1,86	17,12	4,4407	5,1277
29	banchi di mercato/gen.alimentari	5,87	53,95	14,0288	16,1992
30	discoteche /night club	1,58	14,52	3,6461	4,2102
31	agriturismo, affittacamere, residence	0,76	6,99	1,8426	2,1276